

Abrogazione di norme del libro primo del codice penale in materia di assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

Oggetto:

5203- Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, d'iniziativa dei consiglieri Borghi, Richetti, Monari, Monaco, Alberti e Piva: Abrogazione di norme del libro primo del codice penale in materia di assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (10 12 09).

Testo:

Regione Emilia-Romagna
VIII Legislatura

Oggetto: 5203 N. 01/2010

Assemblea Legislativa
IV Commissione Permanente

Politiche per la Salute e Politiche Sociali

Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, d'iniziativa dei consiglieri Borghi, Richetti, Monari, Monaco, Alberti e Piva: Abrogazione di norme del libro primo del codice penale in materia di assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (10 12 09).

pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 281 del 18/12/2009

Testo licenziato dalla Commissione con parere favorevole nella seduta antimeridiana del 26/01/2010

Abrogazione di norme del libro primo del codice penale in materia di assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Progetto di proposta di Legge alle Camere

Abrogazione di norme del libro primo del codice penale in materia di assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Art. 1

Abrogazione di norme del libro primo del codice penale

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro del libro primo del codice penale:

- a) il comma 3 dell'articolo 179;
- b) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 210;
- c) le parole ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero , del comma 3, dell'articolo 212;
- d) il numero 1, del comma 2 dell'articolo 215;
- e) le parole a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro , del comma 4 dell'art. 215;
- f) gli articoli 216, 217 e 218;
- g) le parole , salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro , del comma 2, dell'articolo 223;
- h) l'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 226;
- i) il comma 2, dell'articolo 230;
- l) le parole l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero del comma 2 dell'articolo 231.

Art. 2

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quanto previsto all'art. 1 della presente legge.